

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'I.T.C.G. "ENRICO MATTEI"

1) COMPORAMENTI E MANCANZE DISCIPLINARI:

1a) GLI STUDENTI SONO TENUTI A FREQUENTARE REGOLARMENTE LE LEZIONI.

DI NORMA COSTITUISCE FREQUENZA NON REGOLARE IL RITARDO NELL'INGRESSO O L'ANTICIPO NELL'USCITA, QUANDO DIVENTINO ABITUALI E TALI DA COMPROMETTERE LA PARTECIPAZIONE DELL'ALLIEVO AL DIALOGO EDUCATIVO E DIDATTICO.

DOPO IL SECONDO GIORNO DI UN'ASSENZA DI MASSA SI CONVOCHINO I GENITORI DELLA CLASSE; DOPO IL TERZO GIORNO CONSECUTIVO SIA INVESTITO DEL PROBLEMA IL CONSIGLIO DI CLASSE.

2a) IL COMPORAMENTO DEGLI ALLIEVI DEVE ESSERE IMPRONTATO ALLA CORRETTEZZA ED AL RISPETTO DELL'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO E DI FORMAZIONE CHE ESSI FREQUENTANO. CIO' VALE ANCHE E OCCASIONE DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA SCUOLA E DELLE ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI, DALLE QUALI VANNO ESCLUSI GLI ALLIEVI CHE SI RENDANO RESPONSABILI DI UN COMPORAMENTO CONTRARIO A TALI NORME.

COSTITUISCE VIOLAZIONE DI TALE DOVERE UNA CONDOTTA OFFENSIVA NELLE PAROLE E NEGLI ATTI NEI CONFRONTI DI TUTTE LE COMPONENTI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA.

1c) GLI STUDENTI DEVONO RISPETTARE LE NORME ORGANIZZATIVE CONTENUTE NEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO E LE NORME DI SICUREZZA DETTATE DAL DLG 626/94 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

1d) GLI STUDENTI NON DEVONO ARRECARRE DANNI AL PATRIMONIO DELLA SCUOLA E RISPONDONO, ANCHE IN TERMINI ECONOMICI, DEL DETERIORAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA.

2) SANZIONI DISCIPLINARI:

2a) LO STUDENTE IL CUI COMPORAMENTO CONFIGURA UNA MANCANZA DISCIPLINARE RICEVE, IN PROPORZIONE ALLA GRAVITA' DELLA MANCANZA, UN'AMMONIZIONE SCRITTA E, NEI CASI PIU' GRAVI, L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA.

2b) IL CONSIGLIO DI CLASSE, DI NORMA, DECIDE L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA DA 1 A 15 GIORNI NEI SEGUENTI CASI:

- PER INFRAZIONI DISCIPLINARI CHE HANNO COMPORATO ALMENO TRE AMMONIZIONI DA PARTE DEL DIRIGENTE;
- PER OFFESE ALLA PERSONA ED AL RUOLO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA;
- PER COMPORAMENTI GRAVEMENTE LESIVI DELLA PERSONA DEGLI ALTRI STUDENTI;
- PER DANNI ARRECATI ALLA STRUTTURA SCOLASTICA, AGLI ARREDI ED ALLE ATTREZZATURE;
- IN PRESENZA DI UN REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO O PER IL QUALE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ABBA AVVIATO UN PROCEDIMENTO PENALE;
- QUANDO SI CONFIGURI UN PERICOLO PER L'INCOLUMITA' DELLE PERSONE

CHE FREQUENTANO L'ISTITUTO.

NEI CASI PIU' GRAVI IL C.D.C. PUO' PROPORRE AL DIRIGENTE LA SOSPENSIONE O LA DECADENZA DELL'ALLIEVO DALLE CARICHE ELETTIVE EVENTUALMENTE RICOPERTE.

A NORMA DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI, LO STUDENTE PUO' RICHIEDERE AL C.D.C. DI CONVERTIRE LA SANZIONE SUBITA IN ATTIVITA' IN FAVORE DELLA COMUNITA' SCOLSTICA.

DOPO LA PRIMA AMMONIZIONE SUBITA, LA SCUOLA AVVERTE I GENITORI DELL'ALLIEVO ED EVENTUALMENTE FISSA CON LORO UN COLLOQUIO.

IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL C.D.C. TERRA' CONTO DELLA STORTA PERSONALE Dell'ALLIEVO E DELLE CIRCOSTANZE Dell'ACCADUTO.

LA FAMIGLIA DELL'ALLIEVO SARA' MESSA AL CORRENTE DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO TRAMITE COMUNICAZIONE SCRITTA.

CONTRO TUTTE LE SANZIONI DISCIPLINARI IRROGATE A NORMA DEL REGOLAMENTO, COMPRESSE LE DECISIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE, E' AMMESSO RICORSO, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA LORO IRROGAZIONE, ALL'ORGANO DI GARANZIA DELLA SCUOLA. LA DISPOSIZIONE E' VALIDA ANCHE IN CASO DI ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI.

2c) All'allievo sorpreso ad utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica è irrogata un'ammonizione scritta, di cui sarà informata la famiglia; l'eventuale reiterazione di tale comportamento sarà sanzionata con due giorni di sospensione dalle lezioni.

Al Consiglio d'Istituto spetta determinare la sospensione oltre i quindici giorni ed eventualmente l'esclusione dello studente dagli scrutini finali e dall'Esame di Stato, secondo le seguenti modalità:

1) Allontanamento dalle lezioni tra i sedici e i trenta giorni per comportamenti gravi di bullismo, grave danneggiamento delle strutture della sede dell'Istituzione Scolastica; grave comportamento nei confronti del personale docente e ATA; gravi offese e atti di violenza.

2) Allontanamento dalle lezioni per oltre un mese, con esclusione dallo scrutinio finale e dall'Esame di Stato per atti di recidiva e azioni che comportino chiare responsabilità penali.

PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO, SI Rimanda ALLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI, EMESSO CON D.P.R N.249 DEL 24 GIUGNO 1998 E INTEGRATO E MODIFICATO CON D.P.R. n.235 DEL 21.11.2007.

Casarnicciola Terme, 10.9.2008.